



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 77230 del 29.11.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.01.2013 relativo alla società ELDO ITALIA S.p.A. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ELDO ITALIA S.p.A.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2013 al 22.05.2013, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.01.2013, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società ELDO ITALIA S.p.A., secondo le modalità di seguito descritte:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Regione Campania:** n. 42 lavoratori di cui n. 5 lavoratori con contratto *part time* al 60%;
- **Regione Lazio:** n. 7 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 60%;
- **Regione Umbria:** n. 1 lavoratore.

I lavoratori occupati presso le Regioni Lazio e Umbria saranno sospesi a zero ore senza rotazione stante la sospensione dell'attività aziendale mentre i lavoratori occupati nella Regione Campania saranno sospesi con riduzione oraria massima del 50% a rotazione, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità delle mansioni svolte.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per l'intero periodo.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 239.289,24 (duecentotrentanovemiladuecentottantanove/24).



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice Fiscale: 02663091219

Matricola INPS: 5118173804

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 239.289,24 (duecentotrentanovemiladuecentottantanove/24), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 24/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan